



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2022

Disciplina della professione di guida turistica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge definisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di distribuzione delle competenze sanciti dalla Costituzione e dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali assunti. In particolare il disegno di legge mira a formulare i principi fondamentali di regolamentazione della professione, lasciando alle regioni la disciplina della materia nel rispetto degli stessi.

L'intervento del legislatore, al fine di rendere chiara e univoca la normativa, risulta, ad oggi, inderogabile, considerato che la disciplina della professione delle guide turistiche è stata oggetto di numerosi tentativi di riforma, anche a seguito degli interventi di recepimento delle disposizioni europee, che hanno generato caos e un'anarchia legislativa assoluta. È inoltre una riforma essenziale per un Paese come l'Italia che vive di turismo e di cultura ma da anni attende una legge di riordino della professione.

Il nostro Paese è infatti conosciuto e apprezzato a livello mondiale per la sua bellezza e ricchezza dal punto di vista storico, culturale, architettonico, artistico, archeologico e monumentale e, non a caso, ha il più alto numero di siti tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Un immenso patrimonio, che va valorizzato e salvaguardato anche attraverso misure di tutela e di formazione delle guide turistiche che hanno il compito di illustrarne ed esaltarne la bellezza.

Nel corso nella XVIII Legislatura la 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo) ha approfondito a lungo questo tema

attraverso l'esame, in sede redigente, di alcuni disegni di legge. È stato svolto un ampio ciclo di audizioni, cui è seguita l'adozione di un testo unificato e la presentazione di emendamenti. Lo scioglimento anticipato delle Camere ha purtroppo interrotto un iter che ci si attendeva di concludere in breve tempo, almeno in questo ramo del Parlamento.

Il presente disegno di legge intende quindi fare proprie buona parte delle considerazioni emerse nel dibattito già svolto e dei suggerimenti proposti dai diversi attori coinvolti nelle audizioni.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge si propone innanzitutto di delineare la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica, come individuati nell'articolo 2, quale professionista abilitato e in possesso dei titoli idonei ad illustrare e interpretare, in modo non occasionale, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

Si prevede inoltre l'introduzione di un sistema finalizzato ad assicurare un'idonea formazione delle guide turistiche e a garantire i professionisti dall'esercizio abusivo della professione.

L'esercizio della professione viene infatti subordinato al superamento di un esame di idoneità indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche disciplinato nel dettaglio dall'articolo 5.

L'articolo 4 disciplina l'accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea e demanda ad un successivo decreto del Ministro del turismo la definizione delle modalità di svolgimento dell'eventuale formazione integrativa.

Con l'articolo 7 si prevede che le regioni possano organizzare corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico e con una durata complessiva di 650 ore, da destinare alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali.

L'articolo 8 nasce dall'esigenza di rispondere alle difficoltà emerse in conseguenza dell'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia e prevede la definizione di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica, come disciplinate dal presente disegno di legge, con contestuale attribuzione del relativo codice ATECO.

L'articolo 9 attribuisce alle guide turistiche abilitate all'esercizio della professione il

diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti che costituiscono oggetto della professione medesima.

L'articolo 10 introduce il criterio della proporzionalità tra la qualità, la quantità della prestazione professionale e il compenso percepito per la stessa ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

L'articolo 11 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione.

L'articolo 12 reca le necessarie disposizioni di coordinamento, provvedendo all'abrogazione dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di prestazione ed esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea.

Gli articoli 13 e 14 recano disposizioni relative alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore.

Per le ragioni sopra espresse si auspica la celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che sia in possesso, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 12, comma 2, del titolo idoneo a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, tramite i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, che siano in regola con

le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera *a*), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera *b*), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera *b*), e 2 del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazio-

nale », al quale sono iscritti, su loro richiesta, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni conseguite ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco nazionale provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali conseguite e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti all'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la cono-

scenza delle lingue (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del CEFR, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, ai quali possono partecipare le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, costituisce per le guide turistiche titolo per l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita, di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica, come disciplinata dalla presente legge, e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali di guida turistica devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-

zione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00